

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6788 del 26/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Carpineti, fraz. Marola, richiesta dall'impresa AZIENDA AGRICOLA IL PICHELLO S.S. SOCIETA' AGRICOLA inerente l'attività di trasformazione prodotti agricoli, vendita e magazzino
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7033 del 25/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 7124/2022

DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Carpineti, fraz. Marola, richiesta dall'impresa AZIENDA AGRICOLA IL PICHELLO S.S. SOCIETA' AGRICOLA inerente l'attività di trasformazione prodotti agricoli, vendita e magazzino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP Appennino Reggiano ad ARPAE SAC Reggio Emilia in data 20/01/2022, e acquisita al protocollo n. 8643 – pratica Sinadoc n. 7124/2022 – inviata dal legale rappresentante della Ditta **AZIENDA AGRICOLA IL PICHELLO S.S. SOCIETA' AGRICOLA** (P.IVA 02817300359) con sede legale nel comune di Carpineti, fraz. Marola – via Dante Alighieri 141 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) inerente l'attività di trasformazione prodotti agricoli, vendita e magazzino svolta presso l'impianto ubicato in **comune di Carpineti, fraz. Marola - via Dante Alighieri 141**, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi ambientali settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 o comma 6, Legge n.447/95; art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- Arpae SAC, con nota protocollo n. 20169 del 08/02/2022, ha comunicato al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e ha richiesto i pareri di competenza;
- con nota registrata al protocollo n. 20555 del 08/02/2022 il SUAP ha trasmesso ad Arpae SAC integrazioni documentali volontarie da parte dell'impresa istante;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale Arpae di Reggio Emilia per la matrice scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche (protocollo n. 21530 del 10/02/2022);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **AZIENDA AGRICOLA IL PICHELLO S.S. SOCIETA' AGRICOLA**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di trasformazione prodotti agricoli, vendita e magazzino, da realizzare in comune di Carpineti, fraz. Marola, via Dante Alighieri 141 - provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le acque reflue, costituite da acque di lavaggio dei prodotti e dei materiali utilizzati durante il processo di trasformazione dei prodotti agricoli, recapitanti in corpo idrico superficiale al punto di scarico S1, sono classificate come acque assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 152/06 ed ai sensi del capitolo 2, paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/2003;
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **AZIENDA AGRICOLA IL PICHELLO S.S. SOCIETA' AGRICOLA** (P.IVA 02817300359), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Carpineti, fraz. Marola, via Dante Alighieri 141 - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06	Comune
Rumore	Comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge n. 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e DGR 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche"
 - Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art. 8, comma 4/comma 6 della Legge 447/95)"
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP **almeno 6 (sei) mesi prima** della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI FARE SALVE le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

7. DI FARE SALVI altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;
10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Appennino Reggiano ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Carpineti e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Arpae di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e DGR 1053/2003, allo scarico,
in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche**

La Ditta svolge attività di trasformazione prodotti agricoli, vendita e magazzino presso l'impianto ubicato in via Dante Alighieri 141 in comune di Carpineti, frazione Marola (RE). Nello specifico, l'attività consiste nella lavorazione, cernita, lavaggio e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di apicoltura, per la produzione di marmellate, conserve, salse, verdure, farine e miele.

Lo stabilimento produttivo consiste in un fabbricato comprendente, al piano terra, le zone di scarico e prima cernita, pre-laboratorio e laboratorio per la trasformazione dei prodotti agricoli, spogliatoi con servizi igienici e punto vendita. Al primo piano sono presenti i locali magazzino, solaio e ufficio.

Nella struttura è presente una rete di raccolta delle acque reflue che confluisce al punto di scarico indicato in planimetria con la sigla S1, in corpo idrico superficiale, oggetto del presente allegato consistente in un impluvio a cielo aperto denominato Fosso Baragalla.

Per i reflui ivi collettati, la Ditta dichiara il possesso dei requisiti per l'assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche "per legge", ai sensi del punto 2.3, paragrafo III della DGR 1053/2003, dichiarando che:

- tali reflui sono generati dal lavaggio dei prodotti e dei materiali utilizzati nel processo di trasformazione dei prodotti agricoli;
- la suddetta attività di trasformazione è inserita nella normalità e complementarietà funzionale del ciclo produttivo aziendale;
- la materia prima lavorata deriva per almeno $\frac{2}{3}$ dalla coltivazione di fondi di proprietà della Ditta o concessi in affitto con regolare contratto registrato.

Nel sopra detto scarico S1 confluiscono anche le acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici della struttura.

Lo scarico è di tipo saltuario.

Il sistema di trattamento delle acque reflue è dimensionato per 5 AE e consiste in:

- Degrassatore, di capacità 260 lt
- Fossa Imhoff, di capacità 1680 lt
- Filtro percolatore anaerobico, di capacità 4000 lt
- Pozzetto di ispezione.

Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a servizio dello stabilimento, al piano terra, vengono convogliate alla Fossa Imhoff, al Filtro percolatore anaerobico e successivamente scaricate al punto di scarico S1.

Le acque reflue provenienti dai lavabi e dalle docce dei servizi igienici, unitamente ai reflui provenienti dalle fasi di lavorazione dei prodotti agricoli (lavaggio prodotti e materiali), vengono pre-trattate tramite degrassatore, convogliate alla Fossa Imhoff, al Filtro percolatore anaerobico e poi scaricate anch'esse al punto S1.

Le acque meteoriche vengono raccolte da pozzetti pluviali e convogliate nel pozzetto a valle del sistema di

trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche. Le acque meteoriche sono poi raccolte in apposita rete di acque bianche e recapitate nel corpo idrico superficiale Fosso Baragalla presso il punto di scarico denominato S2 in planimetria. Tali acque sono escluse dall'applicazione della DGR 1860/2006 e dalle disposizioni della DGR 286/2005.

La planimetria di riferimento è la Tavola n. 2 datata 18/01/2022, acquisita al protocollo di Arpae n. 8643 del 20/01/2022 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

1. La configurazione impiantistica e il sistema di depurazione devono rispettare gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate;
2. l'impianto di depurazione deve essere conforme alle indicazioni del costruttore, con dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori da mettersi in visione agli agenti accertatori;
3. a valle dell'impianto di trattamento sia realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile;
4. il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore, con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità;
5. i rifiuti derivanti da tali operazioni di manutenzione (fanghi di depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione;
6. sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trasmessa con nota integrativa registrata al protocollo n. 20555 del 08/02/2022, redatta dal legale rappresentante della Ditta, emerge che:

- trattasi di attività a bassa rumorosità, come descritta all'art. 4, comma 1 del DPR 19/10/2011, n. 227, compresa tra quelle dell'elenco Allegato B del medesimo DPR, e nei medesimi locali non verranno utilizzati impianti di diffusione sonora, ovvero non saranno svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- trattasi di attività produttiva che non utilizza macchinari o impianti rumorosi (compresi impianti di trattamento aria o altro) oppure non induce significativi aumenti dei flussi di traffico (LR 15/2001, art. 10, comma 4 e DGR 673/2004, art. 1, comma 7).

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.